



COMUNE DI UDINE

OGGETTO: Approvazione variante n. 1 alla normativa al PRGC relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❑ il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12 e in vigore dal 10.01.13;
- ❑ che con deliberazione consiliare n. 51 del 31.07.13 è stata adottata la variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa alla precisazione normativa delle attività consentite nelle Zone agricole E;

Dato atto che:

- ❑ la citata deliberazione, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata per la durata di 30 giorni effettivi presso la Segreteria Generale del Comune dal 25.09.13 al 06.11.13;
- ❑ che l'avviso di adozione e deposito della variante e del successivo deposito è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Udine dal 25.09.13 al 06.11.13, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25.09.13, sul sito web comunale www.comune.udine.it dal 25.09.13;
- ❑ che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema della delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita prima dell'adozione sul sito web comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante, compresi quelli relativi al procedimento di VAS;

Riscontrato che, con nota PG/U 0117974 del 30.08.13, è stato chiesto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" il parere sulla variante urbanistica ai sensi dell'art. 230 TULLSS;

Preso atto che, con nota prot. 72759/DDG di data 08.10.13, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Ambientale, ha espresso il parere di competenza sullo strumento urbanistico in argomento, ai sensi dell’art. 230 del R.D. 1265/34, formulando osservazioni in merito a verifiche da porre in atto nella attuazione degli interventi, in particolare in materia acustica;

Ritenuto che le prescrizioni normative richiamate dal parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (art. 659 del Codice Penale; art. 844 del Codice Civile; art. 4 del DPCM 14.11.97) afferiscano in modo specifico alle successive fasi attuativa e gestionale degli interventi previsti dalla variante e quindi non implicino la necessità di modificare la normativa oggetto di variante;

Evidenziato che, con nota PG/U 0129329 del 25.09.13, è stata comunicata l’adozione della variante n. 1 al PRGC ai seguenti enti: la Società RFI, Direzione Territoriale Produzione S. O. Ingegneria; Ferservizi S.p.A. Property Management di Venezia; Comando 12° Direzione Genio Militare, Sezione Demanio; l’Agenzia del Demanio – filiale Friuli Venezia Giulia; Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.;

Preso atto che i seguenti soggetti, entro la data del 6.11.2013, non hanno comunicato osservazioni in merito alla variante al PRGC in argomento:

- la Società RFI, Direzione Territoriale Produzione S. O. Ingegneria, che ha ricevuto la documentazione relativa in data 01.10.13;
- Ferservizi S.p.A. Property Management di Venezia, che ha ricevuto la documentazione relativa in data 30.09.13;
- Comando 12° Direzione Genio Militare, Sezione Demanio, che ha ricevuto la documentazione relativa in data 30.09.13;
- l’Agenzia del Demanio – filiale Friuli Venezia Giulia, che ha ricevuto la documentazione relativa in data 25.09.13;

Preso atto che, come risulta dalla dichiarazione n. 0001747 di data 12.11.13 della Segreteria Generale, durante il periodo di deposito è pervenuta una (1) osservazione alla variante, presentata con nota prot. 3408 del 15.10.13 dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.; e che l’osservazione chiede di integrare la norma con la seguente prescrizione:

“In relazione all’adozione e deposito della variante n. 1 del Piano Regolatore Generale Comunale, approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Udine in data 31/07/2013 n. 51 d’ord., si precisa che in zone limitrofe alla linea Udine-Cividale sono consentiti nuovi insediamenti o allevamenti di animali nel rispetto di quanto dispone il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753”.

Rilevato che il contenuto dell'integrazione normativa proposta dall'osservazione è già presente nella sezione "*Fascia di rispetto ferroviaria*" dell'art. 60 "*Vincoli e fasce di rispetto*" delle Norme di attuazione del PRGC: infatti tale articolo, con un carattere di generalità applicabile a tutti i tipi di intervento attuabili nelle zone prossime a tutte linee ferroviarie, richiama la regolamentazione del tipo di tutela che viene richiesto dall'osservazione (nell'osservazione invece la tutela è riferita solo ai nuovi insediamenti o allevamenti di animali in prossimità della linea Udine-Cividale);

Ritenuto pertanto che l'osservazione risulti di fatto accolta nel contenuto, anche senza dover effettuare modifiche e integrazioni delle Norme di attuazione;

Ricordato che, in fase di adozione della variante in argomento, il Consiglio Comunale ha stabilito che prima della approvazione definitiva della variante dovesse essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte dell'Autorità competente;

Dato atto della deliberazione n. 392 d'ord. di data 19.11.13 della Giunta Comunale, intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 1 al PRGC dalla procedura di VAS; e dato atto che con tale deliberazione sono state condivise e fatte proprie le integrazioni dell'art. 9 delle NdA proposte nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale consultati;

Esaminato l'elaborato, predisposto dal Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale, che riporta gli estratti della norma vigente e della norma di progetto, integrata alla luce dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale consultati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Rilevato che il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS diviene efficace con la condivisione da parte dell'Autorità procedente, che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;

Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopraccitato si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema del presente provvedimento, unitamente alla proposta di elaborato di variante, è già stato pubblicato sul sito www.comune.udine.it, nelle pagine della sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio;

Vista la LR 5/2007 “*Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio*”; il DPR n. 086/Pres./2008 “*Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5*”; il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dott. Giorgio Pilosio, parere conservato agli atti presso l’Ufficio proponente;

Dato atto che il Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Bilancio dott. Mauro Ballarin, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, a fronte di regolare delega di quest’ultimo, dichiara di non esprimere parere per mancanza di contenuti contabili,

DELIBERA

- 1) di formulare la seguente controdeduzione all’osservazione presentata alla variante n. 1 al PRGC:

“L’osservazione chiede l’integrazione delle norme tecniche di attuazione affinché nelle zone limitrofe alla linea ferroviaria Udine-Cividale siano consentiti nuovi insediamenti o allevamenti di animali nel rispetto di quanto dispone il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Si rileva che tale disposizione normativa risulta già contenuta nell’art. 60 “*Vincoli e fasce di rispetto*” delle norme di attuazione del PRGC, nella sezione “*Fascia di rispetto ferroviaria*”: la sezione indica dimensione e modalità di misura della fascia di rispetto a protezione delle ferrovie. Il carattere di generalità della norma di PRGC (applicabile a tutti i tipi di intervento attuabili nelle zone prossime alle linee ferroviarie) comprende già il contenuto dell’integrazione proposta, che nulla aggiungerebbe al testo normativo.

Anche il preciso riferimento al testo normativo nazionale (DPR 753/80) è già presente nell’appendice normativa del PRGC, allegata alla “*Relazione generale*” illustrativa del Piano.

Per quanto detto, l’osservazione risulta di fatto accolta, anche senza dover effettuare modifiche e integrazioni delle norme di attuazione”;

- 2) di condividere il disposto della deliberazione giunta n. 392 del 19.11.13 di esclusione della variante n. 1 al PRGC dalla procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dando atto che con la presente deliberazione viene sancita l’efficacia del disposto dell’atto medesimo;

- 3) di approvare conseguentemente la variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 e s.m.i., e all'art. 17, comma 3), del DPRReg. 086/Pres./2008, in conformità al documento adottato il 31.07.13 e aggiornato con le integrazioni normative proposte dai soggetti competenti in materia ambientale; tali integrazioni sono evidenziate nell'elaborato del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale con gli estratti della norma vigente e della norma di progetto;
- 4) di allegare l'elaborato di cui al soprastante punto 3) alla presente Deliberazione affinché ne formi parte integrante e contestuale;
- 5) di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e inerenti al presente atto.